



Organi di Giustizia

IL GIUDICE UNICO FEDERALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32488.451
Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 30/13

Dec. n. 42 /13

Il giorno 13 settembre 2013, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso presentato da DARIO DORIS VALENTINO, nato a S. Vito al Tagliamento il 14.2.1969 e residente in Fiume Veneto (PN) alla via Suor Serafina Gregoris n. 10, tesserato e licenziato 2013 con il M.C. BANNIA, con tessera n. 13039035 e licenza over 21 motocross n. I03166, avverso il provvedimento con cui gli veniva inflitta la sanzione pecuniaria di euro 300,00, adottata dal preposto Commissario di Gara in data 30 giugno 2013, in occasione della gara valida per il Campionato Regionale Friuli Venezia Giulia Motocross e Minicross svoltasi a Cordenons (PN), con il quale il medesimo ricorrente si doleva della “ingiustizia” della sanzione inflittagli in

tale occasione, ritenendo di essere stato indotto in errore dagli addetti alla predetta manifestazione sportiva ad effettuare, con la propria motocicletta, il percorso contrario a quello del senso di marcia al fine di potersi posizionare per la partenza, ritenendo, in ogni caso, di aver effettuato tale maldestra manovra *“in totale sicurezza”* per sé e per gli altri piloti. Il ricorrente, si doleva, altresì, della scarsità delle informazioni ricevute circa le modalità di pagamento della citata sanzione pecuniaria; in particolare, riferiva che, chieste le relative delucidazioni del caso al C.d.G. Daniele Trevisan, quest'ultimo lo avrebbe rassicurato in merito, riferendogli che sarebbe stato contattato direttamente dalla F.M.I. per provvedere al pagamento della sanzione di 300,00 euro. Contrariamente a tanto, invece, accadeva che la predetta sanzione, in mancanza del pagamento contestuale alla sua irrogazione, veniva aumentata della metà e, di conseguenza, il ricorrente si riteneva particolarmente leso da tale situazione, in quanto impossibilitato a pagare una somma per lui proibitiva. Ciò posto, chiedeva, per i motivi innanzi esposti, l'annullamento della sanzione inflittagli, nonché la restituzione della tassa federale per l'inoltro dell'appello a codesto Organo di Giustizia.

Il G.U.F., letto il ricorso ed i documenti acquisiti in sede istruttoria,

OSSERVA

Il ricorso, nei termini prospettati dal ricorrente, non è meritevole di accoglimento e, pertanto, deve essere rigettato. Invero, la documentazione acquisita agli atti del procedimento e il conseguente esame della normativa di riferimento, non consentono a questo giudice di accogliere le richieste ivi contenute. Infatti, pur volendo assecondare la tesi del ricorrente in ordine alle asserite fuorvianti indicazioni ricevute dai funzionari F.M.I., prima, al momento dell'allineamento sulla griglia di partenza, e, successivamente, riguardo alle modalità di pagamento della sanzione inflittagli per aver percorso il tracciato in senso contrario a quello di marcia, va evidenziato che il ricorrente ha, seppure in maniera inconsapevole, violato un regolamento che, invece, avrebbe dovuto conoscere approfonditamente. Come è noto, l'art. 7.1, R.M.M. prevede espressamente che: *“Ogni licenziato o tesserato che partecipa ad una manifestazione autorizzata*

dalla F.M.I. ha il dovere di: a) conoscere il R.M.M. e suoi annessi ed il CODE F.I.M. o U.E.M. quando applicabili, nonché il R.P. della manifestazione, b) impegnarsi a rispettare tali regolamenti senza riserve (...)

Sul punto, la Commissione Sportiva Nazionale, alla quale viene chiesto il dovuto parere in occasione di tutti i ricorsi sportivi, dopo aver acquisito la documentazione ed aver svolto tutti gli accertamenti del caso, ha, invero, avuto modo di evidenziare che: **“le considerazioni presentate dal pilota DORIS siano rilevatrici di una scarsissima ed ingiustificabile conoscenza dei codici sportivi; in particolare quella concernente il divieto di marcia in senso contrario che avrebbe potuto causare conseguenze gravissime verso se stesso ed i suoi colleghi piloti”** ritenendo, quindi, **“il reclamo privo di fondamento”**.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, pur non essendovi alcun motivo per dubitare della genuinità delle ragioni che il ricorrente ha posto alla base del presente ricorso, e, pur volendo ritenere – sulla scorta del fatto che il ricorrente medesimo ha palesato che i fatti oggetto dello stesso siano avvenuti in presenza dei tesserati F.M.I. Andrea De Cecco e Patrizio Belluzzo – che l’operato del C.d.G. sia stato fuorviante per il ricorrente medesimo, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

RIGETTA il ricorso presentato da DORIS VALENTINO DARIO.

DISPONE ai sensi dell’art. 117, comma 1, R.d.G., che la tassa federale versata sia incamerata dalla F.M.I..

IL GIUDICE UNICO FEDERALE
(Avv. Lucia Ambrosino)



Il presente provvedimento sia comunicato a :

- Dario Doris Valentino;
- Presidente F.M.I.;

- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- C.S.N.;
- Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Friuli Venezia Giulia;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.